

## TESTO COORDINATO

ORDINANZA n. 39/45.02 del 11 APRILE 2007 come modificata dall'Ordinanza n. 52/45.02 del 21 MAGGIO 2007 e dall'Ordinanza n. 13/45.02 del 27 FEBBRAIO 2008.

OGGETTO: Disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172".

### IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA'

VISTO il regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. n. 631 del 28.06.1949;

VISTO il D. L.vo n. 112/1998;

VISTA la L.R. n. 11/2001;

VISTA la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;

RITENUTO necessario disciplinare compiutamente l'utilizzazione dei natanti da diporto impiegati in attività di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nelle acque per la navigazione interna di competenza degli Ispettorati di Porto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ed in particolare l'art. 27 con cui si determina che l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini della locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza dell'Autorità della navigazione interna, d'intesa con gli Enti locali;

ASSUNTA l'intesa di cui al comma 6 dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali in data 3.04.2007;

## ORDINA

### Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE , DEFINIZIONE, RINVII NORMATIVI.

1. Le presenti disposizioni, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 27 del D. L.vo n. 171/2005, disciplinano l'utilizzo, anche in relazione alle modalità della loro condotta, dei natanti da diporto per locazione e noleggio per fini ricreativi o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo. Esse si applicano anche quando l'attività di locazione e noleggio sia esercitata su spiagge, darsene, pontili fissi e galleggianti, attracchi, ecc.
2. Con successiva ordinanza, in attuazione dei commi 3, lett. c), e 5 dell'art. 27 del citato D. L.vo 171, saranno disciplinate le condizioni della navigazione e le modalità di utilizzo dei piccoli natanti, che devono essere osservate sia nell'esercizio dell'attività di locazione o noleggio, sia in caso di uso del natante in conto proprio o per scopo non di lucro.
3. Si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e nel D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto).
4. Si rinvia al D. L.vo n. 171/2005 per le definizioni di "uso commerciale delle unità da diporto" (art. 2) e di "contratti di utilizzazione delle unità da diporto" (titolo III).

### Art. 2 – ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LOCAZIONE – DISPOSIZIONE GENERALE<sup>1</sup>.

1. I natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es.: pesca professionale, conto proprio ex art. 32 L. R. 63/93, immersioni

---

<sup>1</sup> Articolo sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza 52/45.02 del 21.05.2007.

professionali o per ricerca scientifica, uso personale) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea svolto anche occasionalmente o come eventuale integrazione dell'attività esercitata dal gestore del servizio pubblico di linea.

2. La dichiarazione di cui all'art. 2 comma 3 del D. L.vo n. 171/2005 (attività di locazione e noleggio svolta con unità da diporto battenti bandiera di uno dei paesi dell'Unione Europea), deve essere resa ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 445/2000.

#### Art. 3 – REQUISITI DELLE IMPRESE, COMUNICAZIONE D'INIZIO ATTIVITA'. CONTRASSEGNI D'IDENTIFICAZIONE E DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO<sup>2</sup>.

1. Ai sensi del D. L.vo n. 171/2005 le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di natanti da diporto devono essere iscritte alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.
2. I natanti utilizzati per l'attività di locazione e noleggio sono contrassegnati da una sigla che dovrà essere predisposta o dipinta a cura del proprietario sulla fiancata destra di prua e sinistra di poppa, da cui risulti il nome della ditta e l'eventuale numero progressivo dei natanti, con caratteri di dimensioni leggibili.
- 2 bis. A partire dal 1° aprile 2008, la sigla di cui al precedente comma è sostituita da una coppia di contrassegni d'identificazione (targhe) e da un documento di accompagnamento (badge) che sono rilasciati al titolare dell'attività dal competente Ufficio dell'Ispettorato di Porto, secondo le procedure di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 4312 del 28.12.2007 che si intendono integralmente richiamate.
3. Le imprese trasmettono all'Ispettorato di Porto competente e, per conoscenza, al Comune nel quale esercitano prevalentemente l'attività, la comunicazione di inizio attività come da Allegato A) alla presente ordinanza.
4. Alla comunicazione di cui al precedente punto 3, le imprese devono allegare la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente le informazioni di cui all'Allegato B) alla presente ordinanza.
5. Le imprese comunicano altresì, nelle stesse forme, ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al predetto Allegato B), come pure l'intervenuta cessazione dell'attività, entro 15 giorni dal suo verificarsi.
6. Alla compilazione e trasmissione della comunicazione e della dichiarazione previste nei precedenti punti n. 3 e 4 sono tenuti anche i soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del D. L.vo n. 171/2005 per l'attività di locazione e noleggio svolta con unità da diporto battenti bandiera di uno dei paesi dell'Unione Europea.
7. Copia della dichiarazione di cui all'allegato B), timbrata e vistata dall'Ispettorato di Porto, deve essere mantenuta a bordo. In caso di inosservanza si applica l'art. 5 comma 3 della presente ordinanza.

#### ART. 3 bis – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MARCATURA CE<sup>3</sup>.

1. All'atto della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa che svolge attività di diporto commerciale deve essere in regola con le prescrizioni di cui alla Direttiva 94/25/CE, come recepita dal Titolo I, Capo II, del Decreto Legislativo n. 171/2005 in materia di marcatura CE.
2. A tale scopo il titolare dell'impresa deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, nella comunicazione di inizio/prosecuzione di attività, il codice della marcatura, la data di conseguimento, l'organo tecnico che ha effettuato gli accertamenti, come previsto nell'allegato B alla presente Ordinanza.

#### Art. 4 – ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. Il locatore o il noleggiatore deve sempre tenere approntata un'idonea unità di salvataggio munita delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa.
2. Il locatore deve accertarsi dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, quando prescritta ai sensi dell'art. 39 D.L.vo 171/05; deve fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante da locare; deve mettere a disposizione il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona di interesse.

<sup>2</sup> Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 1 ordinanza n. 13/45.02 del 27.2.2008.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 13/45.02 del 27.2.2008.

3. Quando le condizioni meteorologiche sono tali da apportare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non procede alla locazione dei natanti e, comunque, si adopera per favorirne il veloce rientro se già in navigazione.

#### Art. 5 – SANZIONI

1. Abrogato<sup>4</sup>.
2. All'esercente unità da diporto battenti bandiera dell'Unione Europea che non presenti la dichiarazione di cui all'art. 2 comma 2 della presente Ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 55 del D.L.vo 171/2005<sup>5</sup>.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti e ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 43 e 44 della L.R. n. 63/1993 nell'ipotesi di esercizio disservizi di trasporto pubblico non di linea in assenza dei prescritti titoli autorizzatori, l'inosservanza degli adempimenti previsti dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.L.vo n. 171/2005, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta a euro cinquecento<sup>6</sup>.
4. Al procedimento di contestazione delle infrazioni si applica la L. n. 689/1981.

#### Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza è pubblicata integralmente sul BUR della Regione Veneto ed entra in vigore dal 1° luglio 2007.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

ING. BRUNO CARLI

---

<sup>4</sup> Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 13/45.02 del 27.2.2008.

<sup>5</sup> Comma modificato dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 13/45.02 del 27.2.2008.

<sup>6</sup> Comma modificato dal comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 13/45.02 del 27.2.2008.